

Pac, pubblicato il nuovo decreto sul Premio accoppiato alla zootecnia

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto ministeriale n. 5145 relativo al premio accoppiato alla zootecnica. Il Dm stabilisce che, per ciascun capo richiesto a premio nell'ambito del sostegno accoppiato, le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro: il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione; il 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione. Attraverso la circolare ACIU.2015.420, l'Agea ha definito le regole per la corretta identificazione e registrazione dei capi ai fini dell'ammissibilità al sostegno.

Per il premio alla macellazione bovina è previsto un periodo minimo di detenzione di 6 mesi e, conseguentemente, gli animali devono essere correttamente identificati e registrati a partire dall'inizio del periodo minimo. Qualora la registrazione della movimentazione sia eseguita oltre i tempi stabiliti dalla normativa in materia di Anagrafe zootecnica, il periodo di detenzione decorre dal giorno dell'avvenuta regolarizzazione della registrazione in BDN. Nel caso dell'integrazione del 30% prevista per il premio alla macellazione dei capi allevati per almeno 12 mesi nelle aziende dei richiedenti, il periodo minimo di detenzione a cui far riferimento sarà pari a 12 mesi. Il mancato rispetto di tale periodo di detenzione non pregiudica la possibilità di ricevere il premio di base, fermo restando il rispetto del periodo minimo di 6 mesi.

In merito al premio previsto per il settore latte e per le vacche nutrici, la data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre di ogni anno. E' bene distinguere tra identificazione (intesa quale prima registrazione in BDN) e registrazione (delle successive movimentazioni). Infatti, ai fini dell'ammissibilità all'aiuto, è necessario che le vacche siano correttamente identificate alla data di presentazione della domanda unica. Le movimentazioni successive possono essere regolarizzate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda, e comunque prima della nascita del vitello la cui registrazione deve avvenire entro i termini previsti dalla normativa. Per le vacche allevate in montagna, per poter ricevere il sostegno, è necessario che il capo sia associato, per almeno sei mesi, ad un codice allevamento situato in zone montane. Il mancato rispetto di tale periodo non pregiudica la possibilità di ricevere il premio base.

Relativamente al settore degli ovini, per quanto concerne il premio alle agnelle da rimonta, considerati gli obblighi previsti dal Reg. (CE) n. 21/2004, la data per la regolarizzazione degli obblighi di registrazione è fissata al 31 dicembre dell'anno di domanda, con la specificazione che l'obbligo comporta la registrazione individuale in BDN di tutte le agnelle (registrazione capo-capo) dell'allevamento destinate alla rimonta potenzialmente ammissibili sulle quali sarà calcolata la percentuale per la concessione del premio.

Con riferimento al premio alla macellazione degli ovini, per gli animali destinati alla macellazione e di età inferiore a 12 mesi e non destinati né a scambi intracomunitari, né all'esportazione verso i

identificazione dell'azienda di nascita e la registrazione nel registro d'azienda per partite di animali. Conseguentemente, la corretta registrazione è da ritenersi soddisfatta con l'acquisizione del certificato dell'Organismo di certificazione attestante la macellazione degli animali destinati ai circuiti protetti. Gli uffici Coldiretti sono a disposizione per ulteriori chiarimenti.